



UNIVERSITÀ AGRARIA DI MONTE ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AGRARIA

N. 54	del Reg.	OGGETTO: Concessione al personale di ruolo dell'Ente della Indennità di vacanza contrattuale.
Data, 23	Agosto 2019	

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventitre del mese di Agosto alle ore 18,00 nella sala dell'Ente, dietro invito diramato dal Presidente previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunita la Deputazione Agraria.

Della Deputazione Agraria sono presenti N. 3 (tre) e assenti, sebbene invitati N. ----- come segue:

	<i>P.</i>	<i>A.</i>
1. ANTONELLI ROBERTO	<i>SI</i>	
2. COLONNA MARCO ANTONIO	<i>SI</i>	
3. CHINA FRANCESCO	<i>SI</i>	

Hanno giustificato la loro assenza i Sigg.

Presiede l'adunanza il Presidente Sig. ANTONELLI Roberto

Assiste il Segretario dell'Ente Sig. MODANESI Vittorio

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari posti all'ordine del giorno.

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Visti:

il D. Lgs. 267/2000, T.U. Enti Locali;

il decreto sindacale n. 7 del 22/10/2015 di attribuzione di competenza;

l'art. 2, comma 6, del CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018, stipulato il 21/05/2018 il quale prevede che: *"A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001."*;

l'art. 1, comma 440, della L. n. 145/2018 il quale testualmente recita: *"Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:*

- a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;*
- b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento."*

Preso atto che al personale interessato viene corrisposto l'elemento perequativo previsto dall'art. 66 del CCNL 21/05/2018 al personale non dirigente, ai sensi del richiamato art. 1, comma 440, lett. b), della L. n. 145/2018, dal 1° gennaio 2019 e fino alla definitiva sottoscrizione del CCNL 2019/2021, che ne determinerà il riassorbimento;

Considerato, pertanto, che dal 1° aprile 2019 si rende necessario erogare l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi dell'art. 1, comma 440, lett. a), della L. n. 145/2018, e, per il personale non dirigente, dell'art. 2, comma 6, del CCNL 21/05/2018, fino alla definitiva sottoscrizione dei CCNL 2019/2021;

Vista l'allegata tabella "A" nella quale sono riportati i valori dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dal 1° luglio 2019;

Vista l'allegata tabella "B" relativa agli emolumenti da corrispondere al personale dipendente;

Visto il parere favorevole tecnico espresso dal Segretario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;

Con voti unanimi

DELIBERA

- 1 – di corrispondere con la mensilità di settembre 2019 ai dipendenti dell'Ente di cui all'allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale della presente, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), con decorrenza 1° aprile 2019 e fino alla definitiva sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019/2021;
- 2 – di imputare la relativa spesa di cui al prospetto presente nell'allegato contrassegnato con la lettera "B" all'art. 10 "stipendi al personale" Bil. 2019 e nei successivi bilanci di competenza;
- 3 – di rimettere al Responsabile degli uffici e servizi l'assunzione dei successivi atti di competenza;
- 4 – di comunicare al Capogruppo consiliare, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, l'adozione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000;
- 5 – di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.